

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma

Convegno – Regimi speciali e nuovo sistema delle
decisioni per la richiesta delle autorizzazioni e garanzie

- **LA NORMATIVA UNIONALE DOGANALE**

- Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 recante modalità che specificano alcune disposizioni del CDU;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU;
- Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015 che detta norme transitorie relative a talune disposizioni del CDU e modifica il Regolamento delegato;
- Regolamento delegato (UE) 2016/698 della Commissione dell'8 aprile 2016 che rettifica il Regolamento delegato transitorio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione dell'8 giugno 2017 che modifica il Regolamento di Esecuzione;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione del 14 novembre 2017 sulle disposizioni tecniche per sviluppare, aggiornare e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione conformemente al CDU

I regimi doganali secondo il Codice doganale dell'Unione

Importazione

Regimi Speciali:

Transito interno ed esterno

Deposito deposito doganale

zone franche (nuovo inserimento)

Uso particolare ammissione temporanea

uso finale (nuovo inserimento)

Perfezionamento perfezionamento attivo

perfezionamento passivo

Esportazione

- Il transito Unionale/Comune è un regime doganale sospensivo che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio dell'U.E (nel caso di Transito Unionale) ovvero tra paesi UE e la Turchia, la Serbia e la Macedonia e i Paesi EFTA (nel caso di Transito Comune);
- Sono Paesi EFTA la Svizzera che comprende ai soli fini doganali il Principato del Liechestein, la Norvegia e l'Islanda.

- **Transito**

Norme di Riferimento:

Transito Unionale

Artt. 226-236 del Reg.to (UE) N. 952/2013 "Codice doganale dell'Unione"

Artt. 272-321 del Reg.to (EU) N. 2447/2015 "Regolamento di esecuzione"

Artt. 184-200 del Reg.to (EU) N. 2446/2015 "Regolamento delegato"

Artt. 24-53 del Reg.to (EU) N. 341/2016 "Regolamento delegato transitorio"

Transito Comune

Nuova Convenzione Transito comune (Decisione n. 1/2016 del Comitato congiunto UE/EFTA sul transito comune del 28/4/2016).

In materia di Transito, sia Unionale che Comune, la Commissione Europea e le Amministrazioni Doganali Europee hanno predisposto uno specifico "Manuale" che non ha valore giuridico ma raccoglie le disposizioni in materia con lo scopo di agevolare l'attività delle Autorità doganali e degli operatori.

Manuale Transito/TIR - pdf

- Tra i regimi speciali elencati all'art. 210 del CDU il Transito è stato quello meno interessato dall'entrata in vigore della nuova legislazione doganale e non ha subito cambiamenti di rilievo;
- Le modifiche sono rinviate alla data in cui il sistema NCTS sarà potenziato 1.10.2019 come previsto dal programma di lavoro di sviluppo dei sistemi IT (Decisione (UE) 2016/578 della Commissione).
- Nel RDT, che legifera sul periodo transitorio, 1 maggio 2016- al 2020 – le procedure relative al transito (in particolare quelle delle procedure semplificate che prevedono l'uso del documento di trasporto in luogo del DAU) sono identiche a quelle previste dai vecchi regolamenti.

- Novità sono previste in materia di procedure semplificate per il transito
- le procedure semplificate per il trasporto di merci per ferrovia, per via aerea e via mare art. 372, par.1, lett. f) delle DAC) sono state eliminate.
- In attesa del potenziamento del sistema NCTS tali semplificazioni potranno ancora essere utilizzate su supporto cartaceo o elettronico

- Le semplificazioni previste dal CDU per il vincolo delle merci al regime del transito unionale sono le seguenti (art.233 par.4 CDU):
- status di speditore/destinatario autorizzato
- Uso di sigilli di un modello particolare
- Uso di una dichiarazione in dogana con requisiti in materia di dati ridotti (trasporto di merci per via ferroviaria, aerea, marittima)
- Uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito in dogana (trasporto di merci per via aerea, marittima e ferrovia laddove in futuro le compagnie di trasporto ferroviario riusciranno ad avviare un dialogo elettronico)
- Le condizioni per ottenere tali semplificazioni, sono più restrittive di quelle previste dalla precedente normativa, in quanto sono quelle indicate per ottenere lo status di AEO (art.39 UCC)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

I regimi doganali e le semplificazioni